

Conflitti di competenza in materia di “pensione alimentare” nei tribunali ecclesiastici orientali

Mons. HANNA G. ALWAN

Uditore del Tribunale della Rota Romana

Sommario:

§1. Brevi premessa introduttiva. §2. L'autorità competente ad imporre la “pensione alimentare”. §3. La prassi nella trattazione della “pensione alimentare” nei tribunali cattolici del Libano. §4. Il parere del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. §5. La natura incidentale della causa di pensione alimentare provvisoria. §5.1. I motivi della confusione processuale e le eventuali soluzioni. §6. Alcuni suggerimenti procedurali pratici, per evitare le problematiche nella definizione delle cause di pensione alimentare provvisorie. §7. La competenza sulla modificazione della pensione definitiva.

§1. Brevi premessa introduttiva¹

Con l'entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* [= *CCEO*] nel 1990, sono sorte, nella prassi giudiziaria ed amministrativa nelle Chiese Orientali, diverse problematiche procedurali e questioni giuridiche relative alle competenze circa la definizione e la concessione della così detta “pensione alimentare” (cfr. *infra*), nonché riguardo ad altri effetti civili dell'istituto matrimoniale. Le questioni si ponevano soprattutto nelle Chiese patriarcali *sui iuris* alle quali il *CCEO* ha attribuito il diritto all'erezione del Tribunale Patriarcale ordinario d'appello, godente – in base al *ius vigens* – di facoltà e competenze simili a quelle del Tribunale Apostolico della Rota Romana. In buona sostanza, il Tribunale Patriarcale può trattare cause riservate unicamente ad esso e possiede facoltà su tutte le istanze di giudizio e gradi di appello, mediante giudici che succedono a turni fra di loro (*CCEO*, can. 1063).

Tutte le attuali Chiese patriarcali *sui iuris* sono ubicate in territori, ove vige il sistema così detto sistema degli “Statuti Personali”², e cioè in nazioni con considerevole presenza musulmana i cui governi e ordinamenti giuridici

¹ Il presente studio è una parziale rielaborazione, con alcuni emendamenti e revisioni, di un mio precedente scritto intitolato: *La procedura della “pensione alimentare” nei tribunali ecclesiastici orientali*, pubblicato in *Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, a cura di VILLA AVILA E. G. e GNAZI C., «*Studi Giuridici*» LXIX, Città del Vaticano 2006, 145-165.

² Per una definizione di “statuti personali” (in arabo: *ahwāl šahsiyyah*), ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione al diritto ecclesiastico pubblico-concordatario*, «*Academia Historico-Iuridico-Theologica “Petrus Tocanel” - Studia et Documenta*» 6, Roman 2003, 74; PRADER J., *Das religiöse Eherecht der christlichen Kirchen, der Mohammedaner und der Juden*, Frankfurt a. M. 1973, *passim*.

riservano ai tribunali confessionali, in modo esclusivo, non solo le cause matrimoniali, ma anche tutti gli effetti civili del matrimonio³.

Dunque ci occuperemo, in questo articolo, in modo specifico dei Tribunali orientali cattolici del Libano, perché in Libano sono presenti tutte le Chiese patriarcali *sui iuris* e dove la legge sugli *Statuti Personali* è più completa e l'attività giudiziaria e giurisprudenziale è la più efficiente tra tutti gli altri paesi della presenza cristiana orientale cattolica del Vicino Oriente.

Tuttavia, prima di procedere oltre, riteniamo opportuno specificare cosa sia il "diritto alla pensione alimentare".

L'art. 141 della Legge sugli *Statuti Personali* [= *LSP*]⁴ per le Chiese cattoliche del Libano stabilisce che il diritto alla pensione alimentare è simultaneamente un diritto personale e reale, e che, a norma dell'art. 140, della medesima legge, esso comprende non solo l'obbligo di mantenimento fra coniugi, ma anche fra discendenti ed ascendenti, genitori verso figli e figli verso genitori. La legge fa sorgere tale obbligo fra i coniugi dal solo matrimonio valido (art. 153), mentre fra ascendenti e discendenti, il diritto nasce dalla semplice consanguineità naturale, anche se fuori dal matrimonio valido⁵ o dalla parentela legale. Questo significa, d'altra parte, che l'obbligo fra i coniugi cessa con la legale cessazione del vincolo matrimoniale⁶, che né è la causa efficiente, mentre quello fra ascendenti e discendenti non si estingue con la cessazione del vincolo fra gli ascendenti, ma segue altri criteri e condizioni proprie di cessazione⁷. Essendo connaturale al *consortium vitae* degli sposi, l'obbligo della pensione fra loro non legittima il *ius petendi*, tranne nel caso della sua negazione da una di loro e nel caso della dichiarazione della separazione legale degli stessi coniugi⁸.

In questo scritto, ci limiteremo pertanto alla procedura dell'imposizione della pensione nei processi di separazione e di dichiarazione di nullità del matrimonio fra i soli coniugi⁹.

³ Cfr. PRADER J., *Il matrimonio nel mondo*, Padova 1986², *passim*.

⁴ La traduzione francese dal testo ufficiale arabo della legge sugli Statuti Personali in Libano è tratta dal seg. vol.: *Statut Personnel. Textes en vigueur au Liban*, rassemblés traduits par MAHER MAHMASSANI et IBTISSAM MASSARRA, Beyrouth 1970.

⁵ Cfr. *LSP*, artt. 167-178.

⁶ Con cessazione del vincolo s'intende lo scioglimento del matrimonio, la sua dichiarazione di nullità o la dispensa dal matrimonio *super rato et non consumato*, ma non con la separazione *manente vincolo*.

⁷ «Le père doit une pension de toute nature à son enfant, mineur et pauvre, qu'il soit de l'un ou l'autre sexe. Cette obligation cesse lorsque la fille se marie ou que le garçon peut gagner sa vie» (*LSP*, art. 167a); cfr. *LSP*, artt. 167-178.

⁸ Cfr. *LSP*, artt. 154 e 172.

⁹ Escludiamo, volutamente, in questo studio l'imposizione della pensione alimentare temporanea durante l'istruttoria per la dispensa del matrimonio rato e non consumato, che segue altri criteri di competenza. Dato che l'obbligo della pensione rimane fino alla dissoluzione del matrimonio (art. 153) con la dispensa, e dato che, a norma del can. 1384 *CCEO*, che rimanda alle norme della Congregazione della Disciplina dei Sacramenti e del Culto Divino che affida ai vescovi eparchiali

§2. *L'autorità competente ad imporre la "pensione alimentare"*

In primis vi è da notare che il can. 1377 *CCEO*, fra gli elementi che la sentenza, nelle cause matrimoniali, debba contenere, prescrive l'ammonimento alle parti: «(...) *de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte tenentur, altera erga alteram et erga filios ad debitam sustentationem et educationem præstandas*» («sugli obblighi morali o anche civili, a cui eventualmente sono tenute l'una verso l'altra e verso i figli, per assicurare il dovuto sostentamento e l'educazione»)¹⁰. Si tratta di una semplice esortazione ad un obbligo morale, a differenza della sentenza nelle cause di separazione, che deve inserire non un semplice monito, ma un vero e doveroso obbligo di pensione, come si legge chiaramente nel can. 865 *CCEO*: «*Facta separatione coniugum oportet semper cavendum est de debita filiorum sustentatione et educatione*». Si presume dal combinato disposto dei canoni ora citati, che l'autorità competente ad attribuire la pensione alimentare per via giudiziaria sia il giudice che emetta la sentenza matrimoniale. Questa stessa potestà giudiziaria è data anche al vescovo eparchiale (*eparca*), provvisto – come ben noto – di altre due potestà: legislativa ed esecutiva (cfr. *CCEO*, can. 191). Tuttavia vi è da sottolineare che la decisione relativa alla pensione alimentare fa anche parte della potestà esecutiva del Vescovo, perché essa può essere emessa anche per via amministrativa, cioè mediante un atto amministrativo, dallo stesso vescovo eparchiale o da un suo delegato.

Nel can. 120 del *motu proprio «Crebræ Allatæ»*¹¹, come anche nelle attuali Legislazioni canoniche orientali e latine¹², per la decisione della separazione fra i coniugi, il Legislatore canonico ammette una delle due vie: amministrativa o giudiziaria. La via amministrativa è riservata all'autorità ecclesiastica del luogo, mentre quella giudiziaria è riservata ai tribunali competenti, non escluso lo stesso Gerarca del luogo, in qualità anche di giudice. Il Codice non determina a chi spetta effettuare la scelta fra le due vie, però è chiaro che sia il Gerarca del luogo o la parte attrice stessa. Spetta al Gerarca perché gode di ambedue le potestà: esecutiva e giudiziaria e perché è il capo della sua Chiesa locale e il primo giudice in essa. Spetta anche alla parte attrice, perché possiede il diritto all'azione della separazione legale, come può anche separarsi per autorità propria (cfr. *CCEO*, can. 864; *CIC*, 1153§1).

(i) *La possibilità di deferire le cause al foro civile.* L'attuale legislazione canonica orientale, come anche quella latina, ha riconosciuto la

ossia ai Gerarchi del luogo il compito dell'istruttoria, la pensione alimentare durante questa istruttoria deve essere di competenza dello stesso Gerarca del luogo in questione. Il Gerarca del luogo può trattarla con un decreto amministrativo come può anche deferirla al Tribunale eparchiale per la via giudiziaria.

¹⁰ I canoni del *CCEO* sono tratti, con annessa traduzione italiana, da *Enchiridion Vaticanum XII*, Bologna 1992.

¹¹ *Motu Proprio «Crebræ Allatæ»* del 22 feb. 1949 (entrato in vigore il 2 maggio 1949), in *AAS* 41 (1949), 89-119.

¹² Cfr.: *CCEO*, cann. 864 e 1378; *CIC*, cann. 1692 e 1153§1.

possibilità della canonizzazione della legge civile o anche la possibilità di deferire al Foro civile, da parte del *hierarca loci*, le cause di separazione e le cause sugli effetti civili del matrimonio¹³. Non si tratta qui di delega della propria competenza del vescovo al tribunale civile, ma è una semplice licenza che dà il vescovo alla parte attrice di ricorrere al giudice civile. È una delle novità del nuovo ordinamento canonico della Chiesa cattolica, che ha riconosciuto la doppia competenza canonica e civile sulla questione di separazione, a differenza della precedente legislazione canonica orientale (cfr. *CA*, can. 120) che considerava la materia di esclusiva competenza ecclesiastica. Il Legislatore però ha provveduto ad imporre al vescovo due condizioni essenziali per poter autorizzare il ricorso al foro civile. La prima dipende dall'efficacia esecutiva delle decisioni ecclesiastiche e cioè che sia permessa nei paesi dove la decisione ecclesiastica non gode della forza esecutiva necessaria per la sua efficacia. La seconda dipende della natura stessa e del contenuto della legge civile – vale a dire – si autorizza il ricorso all'autorità civile, quando non si prevede che la sentenza civile potrebbe essere contraria al diritto divino (cfr. *CCEO*, can. 1378§2; *CIC*, can. 1692§2).

(ii) La decisione amministrativa non giudiziaria. La decisione per via amministrativa da parte del vescovo è assimilata a tutti i decreti amministrativi estragiudiziali dello stesso, per quanto riguarda la procedura ed i ricorsi contro di essa¹⁴. Inoltre, ciò che è detto qui sulla separazione vale anche per tutti gli effetti civili del matrimonio tra cui vi è anche la pensione alimentare¹⁵.

Non sempre la separazione e gli effetti civili del matrimonio possono essere trattate per via amministrativa, perché sono come l'inflizione della pena per via estragiudiziale (*CCEO*, cann. 1486-1487), che non può essere adottata se la prova del delitto richiede maggiore investigazione ed ampia istruttoria, che esigono necessariamente l'uso della macchina investigativa giudiziaria in un normale processo giudiziario. Si può decidere la separazione per via estragiudiziale, ad esempio, quando la parte colpevole riconosce la sua colpevolezza nel causare la separazione o quando la colpevolezza non ha bisogno di prova come, quando una dei coniugi lascia la vita coniugale ed attenda un matrimonio civile o convive pubblicamente con un'altra persona. Per contro, se il presunto colpevole non riconosce la sua colpevolezza, ma anzi, accusa l'altra parte di causare la separazione, il vescovo dovrà allora rimandare la causa al tribunale per definirla per via giudiziaria.

Ugualmente avviene per decidere della pensione alimentare per decreto amministrativo estragiudiziale. Il vescovo può emettere il suo decreto quando l'accertamento dei requisiti per decidere del diritto e della somma da imporre

¹³ Cfr. *CCEO*, can. 1378; *CIC*, can. 1692.

¹⁴ Cfr. *CCEO*, Titolo XXIX, Cap. III e Titolo XXII; per un commento, ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve panoramica circa il diritto amministrativo canonico orientale vigente: dagli atti ai ricorsi*, in *«Iura Orientalia»* IV (2008), 31-78 [www.iuraorientalia.net].

¹⁵ Il can. 1378§3 *CCEO* stabilisce sugli effetti meramente civili e li tratta come la separazione permettendo di deferirle al foro civile.

come pensione o quando il diritto alla pensione è chiaro od è riconosciuto dalla parte del colpevole all'altra parte innocente, altrimenti nel caso di necessità di accertamenti per via giudiziaria sia del diritto stesso alla pensione che sulla somma da imporre, il vescovo deve rimandare la causa al suo tribunale di primo grado, perché possa seguire l'*iter* giudiziario ordinario.

Nel primo caso sopra descritto, e cioè, quando le parti sono d'accordo sulla pensione almeno provvisoria, il vescovo può sempre decidere anche qualora avesse già rimesso la causa principale di separazione delle medesime parti al tribunale per trattarla per via giudiziaria. Prima di emettere il proprio decreto estragiudiziale, il vescovo dovrà udire le parti in causa e dare loro la possibilità di portare le loro ragioni e prove (cfr. *CCEO*, can. 1517).

Quando però, il giudice mette mano sulla causa principale di separazione o di nullità di matrimonio, a norma del can. 1194 del *CCEO*, ogni ulteriore controversia che sorgerà dalla questione della pensione debba passare alla sua esclusiva competenza, essendo una causa strettamente legata e connessa alla causa principale di nullità o di separazione.

Il ricorso contro un decreto di pensione alimentare estragiudiziale segue le regole dei ricorsi contro i decreti amministrativi (*CCEO*, Tit. XXII). Resta nella competenza del Gerarca del luogo, ossia del vescovo, il cambiamento della somma della pensione, in caso di mutamento nelle situazioni economiche delle persone, a meno che, non abbia nel frattempo deferito la questione della pensione al tribunale, insieme alla causa principale di nullità di o di separazione. Un decreto amministrativo non può modificare od abolire o revocare un decreto o una sentenza giudiziaria, né una decisione giudiziaria possa cambiare abolire o revocare una decisione amministrativa. Perciò, nell'atto stesso di deferire la causa principale al foro giudiziario sono comprese anche tutte le competenze sulle altre questioni annesse, e cioè sugli effetti civili del matrimonio, che debbono essere confermati o riformati o modificati con nuovi decreti o sentenze giudiziarie.

(iii) La via giudiziaria e la competenza del tribunale di primo grado.

Le cause di separazione e degli effetti civili del matrimonio si trattano per via giudiziaria, quando una delle parti ricorra direttamente al giudice per ottenere questo diritto conteso o quando il Gerarca del luogo deferisca la causa al proprio tribunale perché sia definita per via giudiziaria. Assegnata la causa al giudice, cessa la competenza diretta dello stesso Gerarca, salvo causa gravissima; quindi, il Gerarca non potrà più intervenire nella causa in nessun modo né tanto meno revocarla a sé per trattarla per via amministrativa. Tutto ciò è analogo al divieto imposto *ex lege* al Vicario Giudiziale nell'intervenire nella causa dopo la nomina del giudice e l'inizio della istruttoria dello stesso giudice su di essa, a norma del can. 1090§2 *CCEO*.

(iv) Il rapporto fra la causa matrimoniale principale e la causa di pensione alimentare. Contrariamente a quanto si possa pensare comunemente, la causa della pensione alimentare, come anche tutte le cause sugli effetti civili del matrimonio, non fanno parte integrante della causa matrimoniale anche se

vengono, quasi sempre, trattate insieme. La causa sulla pensione è una causa reale autonoma e, in quanto tale, deve essere considerata come una causa annessa a quella principale¹⁶. Tale connessione proviene giuridicamente dal fatto che ambedue le cause hanno le medesime parti in causa, ma nello stesso tempo posseggono diverso *petitum*, nonostante l'esito della pensione dipenda strettamente e direttamente della decisione della causa principale. Un'altra divergenza proviene dalla natura stessa delle cause, vale a dire, mentre la causa di pensione è una causa reale, e quindi una *causa iurium* e, in quanto tale, passa in giudicato, a norma del can. 1322 *CCEO*, le cause matrimoniali sono cause di stato delle persone e quindi non passano mai in giudicato, a norma del can. 1324 *CCEO*¹⁷. Ciò significa anche che le cause sulla pensione e sugli altri effetti civili del matrimonio, di per sé, non sono soggette a *nova causae propositio* (*CCEO*, cann. 1326-1329) come le cause matrimoniali, secondo i cann. 1324-1325 (*CCEO*), a meno che, non siano trattate come conseguenze della decisione matrimoniale e strettamente annesse ad essa¹⁸. A secondo l'istanza delle parti, la pensione può essere trattata come causa incidentale annessa e viene decisa con decreto interlocutorio durante il processo, come può essere anche inserita nel dubbio della causa principale e viene decisa nella sentenza definitiva, senza però fare parte per questo della causa principale¹⁹.

Quanto abbiamo detto sopra, riguardo la natura delle cause e l'autonomia delle stesse per gli effetti civili del matrimonio di fronte alle cause matrimoniali principali, è vero fino ad un certo punto, perché una certa dipendenza sussiste sicuramente fra i due tipi di cause. Infatti l'esito degli effetti civili è radicalmente dipendente dalla decisione definitiva sulla validità del matrimonio o sulla colpevolezza nel caso della separazione. Il diritto stesso alla pensione alimentare, per esempio, e la sua quantità dovuta, sia per l'altro coniuge che per i figli, dipende del motivo della separazione e dalla

¹⁶ Per "causa principale" s'intende qui la causa matrimoniale di dichiarazione di nullità del matrimonio o la causa di separazione, ma non il processo per la dispensa del matrimonio rato e non consumato, che non è una causa giudiziaria.

¹⁷ Qui si pone una questione di procedura nell'istanza d'appello, quando la sentenza appellata contiene una decisione di nullità di matrimonio in prima istanza e simultaneamente nella parte dispositiva è stato disposto sulla custodia o sulla pensione alimentare. Il giudice, che deve decidere sulla conferma della nullità del matrimonio con decreto, a norma del can. 1368, §2 / *CCEO*, si trova obbligato di decidere nello stesso decreto anche sulle altre questioni annesse oppure deve procedere con esame ordinario per le cause annesse, visto che non può confermare con decreto le *causae iurium* annesse.

¹⁸ La pensione in questo caso può essere data ad uno dei coniugi, solo in caso di due sentenze negative, mentre potrebbe essere data anche in caso di due sentenze affermative a favore dei figli. Qui si pone la questione della sua annessione alla causa principale che è soggetto a *nova causae propositio* mentre le cause annesse, che non sono cause di stato delle persone, non sono soggetti a *nova causae propositio*. La soluzione di questo caso dovrebbe essere ispirata dal can. 1318 *CCEO*.

¹⁹ Di solito solo la pensione provvisoria durante il processo viene introdotta e definita come causa incidentale, mentre la pensione definitiva viene inserita nel dubbio, quando si tratta di causa di separazione anche perché l'esito della pensione definitiva dipende dall'esito della causa di separazione che determina la colpevolezza nella separazione.

colpevolezza dei coniugi. Per questa stretta dipendenza, anche se le cause sugli effetti civili non sono soggetti a *nova causæ propositio*, perché non sono tra le cause sullo stato delle persone, però la loro decisione cambierà con le decisioni sulle cause principali in caso di ammissione della *nova causæ propositio*²⁰.

§3. *La prassi nella trattazione della "pensione alimentare" nei Tribunali cattolici del Libano*

Da quando sono stati eretti i Tribunali ecclesiastici delle Chiese orientali cattoliche in Libano, nella meta del secolo scorso, in seguito al *motu proprio* «*Sollicitudinem nostram*» (del 6 gennaio 1950)²¹, è stata stabilita la prassi, secondo la quale le donne, parte in causa, presentavano l'istanza per una pensione alimentare provvisoria dopo la concordanza del dubbio, a norma dei cann. 361-365 di *SN* e dei cann. 1267-1271 del *CCEO* dopo la promulgazione di questo ultimo. L'istanza, considerata come causa incidentale, veniva decisa con decreto interlocutorio. Si è inoltre stabilita la prassi di appellare tali decreti ai rispettivi Tribunali Patriarcali d'Appello e veniva ammesso l'appello e trattato nel Tribunale d'Appello, mentre la causa principale continuava il suo corso processuale nel Tribunale di primo grado.

Questa prassi sembra anomala e *contra legem* per diversi motivi:

a) Il can. 1163 (*CCEO*) stabilisce che ogniqualvolta sia stata introdotta una domanda per ottenere la provvisione per il sostentamento di una persona umana, il giudice deve definire la questione con decreto *expeditissime dato*, e che non deve mai ritardare oltre dieci giorni. Non è mai stata rispettata questa procedura nei Tribunali ecclesiastici cattolici del Libano, e le cause incidentali di pensione alimentare sono state sempre trattate mediante un piccolo processo sommario, sospendendo l'iter del processo della causa principale. Il processo consiste nella presentazione delle prove e nello scambio delle difese e la definizione con un decreto interlocutorio.

b) Dopo l'emissione del decreto di pensione provvisoria, la parte gravata dal medesimo interpone un appello presso il Tribunale Patriarcale d'Appello, contrariamente a quanto prescrive il can. 1310, n° 5 (*CCEO*): «*Non est locus appellationi: (...) 5° a sententia vel a decreto in causa, de qua ius cavet rem expeditissime esse definiendam*». Il tribunale d'appello tratta anche esso la questione con un processo sommario e la definisce con un decreto. Anche questo modo costituisce diverse anomalie: perché anzitutto va contro il sopraccitato canone, e perché non si sa quale è la natura del decreto che lo definisce e infine

²⁰ La pensione alimentare verrà sicuramente rivista e cambiata quando la causa principale di separazione viene ammessa di nuovo a *nova causæ propositio* anche se è *causa iurium* e di per sé non è soggetto di revisione a norma dei cann. 1324-1325 *CCEO*. Lo stesso accade quando, in caso di appello alla sentenza di separazione, il giudice che può confermare la sentenza con decreto a norma del can. 1379§2 *CCEO*, potrà includere nel suo decreto la conferma della clausola sulla pensione anche se la pensione è *causa iurium* e di per sé non può essere confermata con decreto come nelle cause di nullità di matrimonio o di separazione.

²¹ *Motu Proprio* «*Sollicitudinem nostram*» (6 gennaio 1950), in *AAS* 42 (1950), 5-120.

perché il giudice d'appello si trova costretto di trattare di questioni strettamente legate agli atti della causa, che è in corso nel primo grado di giurisdizione, e che sono strettamente legati ad essa trattandosi di dispositivi provvisori in attesa della sentenza definitiva.

c) La terza anomalia di questa procedura avviene quando il giudice d'appello modifica la somma di pensione decisa in primo grado, contrariamente a quanto è prescritto al can. 1320 *CCEO* e cioè che il giudice d'appello deve limitarsi a confermare o riformare il decreto appellato. I Tribunali d'Appello delle Chiese Orientali del Libano spesso pronunciano giudizi diversi sulla pensione, cambiando anche la sua quantità o revocandola del tutto, e questo comporta di nuovo la necessità di un ulteriore appello. E mentre, a norma del can. 1319 *CCEO*, l'appello sospende l'esecuzione della decisione appellata, nel caso della pensione alimentare, l'appello non sospende l'esecuzione, perché si tratta di sostentamento di una persona, a norma dell'art. 149 della *LSP* e dei cann. 194-195 di *SN* e dei can. 1163§1 *CCEO*.

Tutta questa procedura pone un grande punto interrogativo sulla validità di tutti questi decreti interlocutori, sul comportamento, sulla procedura seguita e sulla competenza dei tribunali che li emettono e ciò crea non poche questioni legali, ostacoli e ritardi nell'esecuzione di questi decreti, e tutto a danno delle parti in causa.

§4. Il parere del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

In seguito ad un incidente esecutivo di un decreto di pensione alimentare emesso dal Tribunale Patriarcale Maronita d'Appello nel 1993, è sorta la questione sulla legittimità dell'appello contro decreti interlocutori di pensione provvisoria. Il Moderatore del Tribunale Inter-Eparchiale Maronita S.E.R. Mons. ROLAND ABOU JAOUDE scrisse, in data 20 dicembre 1993, al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, chiedendo una interpretazione autentica sulla legittimità di tali appelli. Il Pontificio Consiglio rispose, con lettera del 12 feb. 1994, stabilendo che non c'è luogo per una interpretazione autentica in questa materia in quanto non c'è un *dubium iuris*. La legge è chiara su questo punto, e cioè che i decreti della pensione alimentare urgente sono decreti *expeditissime* decisi, perché si tratta della "*Petitio ad obtinendam provisionem ad hominis sustentationem*" la quale va decisa *expeditissime* con decreto (*CCEO*, can. 1163§2) e quindi, a norma del n.5 del can. 1301 *CCEO* questi decreti non ammettono appello.

Il Pontificio Consiglio non ha ammesso gli argomenti portati dal Vescovo Moderatore sulla legittimità dell'appello, come la natura del decreto che ha *vim sententiae definitivae*, o il fatto della *praxis* continua e pacifica dei tribunali cattolici libanesi che si è trasformata in consuetudine legittima dopo quarant'anni, a norma del can. 1507 *CCEO*²². Anzi, il Pontificio Consiglio, nella

²² Il Moderatore del tribunale inter-eparchiale maronita, S.E.R. Mons. R. ABOU JAOUDE, aveva allegato alla sua richiesta uno studio fatto sulla materia in favore della legittimità degli appelli in questione. Secondo la tesi maronita, si tratta prima di tutto di un decreto interlocutorio che ha "*vim*

sua risposta al Moderatore, ordinò la cessazione della suddetta prassi: «Tale praxis deve cessare almeno ora in virtù del can. 6, n. 2 del *CCEO* e della clausola promulgatoria contenuta nella Costituzione Apostolica “*Sacri Canones*”»²³.

Non riteniamo che il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativa abbia approfondito lo studio della questione, giacché la considerava fuori della sua competenza per assenza di *dubium iuris*. Le sue osservazioni in merito, infatti, non hanno preso in considerazione né la legge sugli statuti personali in Libano²⁴, né tanto meno la posizione dell’ordinamento civile e dello Stato al riguardo, specialmente quando è lo Stato che deve eseguire decreti non soggetti ad appello, cosa che va contro la procedura civile e l’ordine pubblico e crea disagio al giudice civile dell’esecuzione²⁵. L’unico argomento del Pontificio Consiglio è la natura del decreto che è *expeditissime*, perché si tratta di decisione per il sostentamento di una persona, però non ha valutato il fatto che, secondo la Legge sugli *Statuti Personali* dei non musulmani in Libano, l’appello contro la pensione alimentare non sospende l’esecuzione (*LSP*, art. 149) e quindi, in caso di appello, non ci sarà pericolo alcuno per la persona alla quale è stata concessa la pensione.

La soluzione della questione, a nostro avviso, non risiede nella sola considerazione del fatto che la pensione provvisoria si decide *expeditissime*, ma soprattutto nella stessa natura incidentale, urgente e provvisoria di tale decisione, che la rende sempre oggetto di ricorso continuo presso il giudice che l’ha emessa finché egli tiene la causa in mano e finché non ha ancora emesso la sua sentenza definitiva nella causa principale, come vedremo in seguito.

sententiae definitivae” e quindi pone fine al giudizio, a norma del can. 1301 *CCEO* e, in quanto tale, potrebbe essere appellato a norma del n. 4 del can. 1310 *CCEO*. Il Pontificio Consiglio non ha voluto pronunciarsi sulla natura di “*vim sententiae definitivae*” del decreto, ma si è fondato sulla sua natura di decreto *expeditissime* deciso per negare ammissibilità all’appello. L’altro argomento del tribunale maronita è il fatto che tale prassi dei tribunali del Libano è pacifica e continua da quarant’anni e perciò anche se è *contra legem* ha già acquisito la forza di una consuetudine legittima. Per il Pontificio Consiglio neanche questo argomento vale, perché la suddetta prassi non è legittima «con l’entrata in vigore del m.p. “*Sollicitudinem Nostram*” il 6 gennaio 1851 essa per quanto riguarda i Tribunali orientali sarebbe dovuta cessare immediatamente, date le clausole promulgatorie dello stesso m.p. (...) tale prassi dopo il 6 gennaio 1951 fu, salva reverentia, un *abusus iuris* che non sarebbe potuto diventare “*rationabilis*” né si poteva supporre per esso un “*consensus legitimi superioris*” data la summenzionata “*natura rei*” sulla quale si fonda la parola “*expeditissime*” contenuta nel can. 195 del SN e nel can. 1163,§1 del *CCEO*» (Lettera del Presidente del Pontificio Consiglio dei testi Legislativi del 12 febbraio 1994).

²³ Lettera del Presidente del Pontificio Consiglio dei testi Legislativi del 12 febbraio 1994.

²⁴ L’art. 149 della *LSP* in Libano prevede chiaramente la possibilità di appello dei decreti di pensione senza distinguere fra quella provvisoria e quella ordinaria definitiva.

²⁵ Infatti per l’ordinamento civile il giudice dell’esecuzione non può eseguire una decisione che sia sentenza o decreto che non possa essere oggetto di appello.

§5. *La natura incidentale della causa di pensione alimentare provvisoria*

È doveroso precisare qui, che si tratta della pensione alimentare che si presenta come causa incidentale durante il processo e per tutto il periodo della pendenza della causa. Questa pensione è diversa della pensione ordinaria, definitiva e stabile, che è decisa nella sentenza definitiva, come pensione stabile dovuta alla parte innocente a carico della parte colpevole della separazione tra le parti²⁶.

La pensione provvisoria è un provvedimento urgente per il sostentamento di uno dei coniugi e dei figli minorenni durante il processo, in attesa della decisione finale, perciò il can. 1163 *CCEO* stabilisce che tale decisione deve essere decisa *expeditissime*, dopo aver sentito le parti e i pubblici ministri se ci sono già nella causa.

La causa incidentale, come viene definita al can. 1267 *CCEO* si ha «*quoties incepta litis instantia quaestio proponitur, quae, etsi libello litis introductorio non continetur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet, ut solvi plerumque debeat ante quaestionem principalem*». Vi sono diversi tipi di cause incidentali, ma devono essere tutti pertinenti alla causa principale e dipendente da essa, o in qualche modo legati ad essa, senza essere però necessariamente parte integrante ed essenziale della causa principale. La dipendenza dalla causa principale può semplicemente essere *ratione connexionis* (cfr. *CCEO*, cann. 1081 e 1155), o *ratione reconventionis* (cfr. *CCEO*, cann. 1156-1157) e queste non sono necessariamente cause incidentali.

Mentre, vi sono cause dipendenti che richiedono spesso decisione interlocutoria in attesa della decisione finale, per cauzionare i diritti reali o personali delle parti durante il processo, come, ad esempio, le azioni cautelative fondate sul *periculum in mora* e la fondatezza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*: *l'actio ad rem custodiendam* (*CCEO*, can. 1158); *actio ad rem sequestrandam* (*CCEO*, cann. 1159-1161); *actio ad inhibitionem exercitii iuris* (*CCEO*, can. 1161) e le azioni possessorie (*CCEO*, can. 1162); e le azioni provvisorie urgenti, come la pensione alimentare (*CCEO*, can. 1163), la custodia e la visita provvisoria dei figli (cfr. art. 4 della legge del 2 aprile 1952 in Libano), il divieto di lasciare il paese in garanzia al processo e ai diritti della parte avversaria (cfr. art. 21 della legge del 2 aprile 1952 in Libano)²⁷ ecc.

²⁶ «*Pensio alimentaria inter coniuges binas formas obtinet. Prima est pensio alimentaria provvisoria ac urgens, data pro toto tempore processus usque ad decisionem definitivam atque decreto incidenti, expeditissime lato ; statuitur quoties causa incidens intentatur. Altera est pensio alimentaria ordinaria, quae una cum decisione definitiva causae separationis sancitur, utpote connexa causae principali, sed minime incidens est, uti pensio provvisoria seu illa primae formae*» (Decisio d. 15 ian. 2002, coram ALWAN, *Inter-Eparchialis Maronitarum*, nr. 7). L'obbligo della distinzione fra le due pensioni proviene dalla natura stessa di ognuna di esse e dal processo specifico verso da applicare nella sua imposizione.

²⁷ Il divieto di viaggiare fuori del paese può anche essere considerato tra le cause cauzionali, come anche, la cauzione bancaria che il giudice impone alla parte che chiede di uscire dal paese durante il processo per motivi d'urgenza o di lavoro. La cauzione pecuniaria imposta come condizione per

Queste sono tutte cause incidentali, pur non avendo necessariamente una natura comune unica fra di loro, sono, però tutte cause pertinenti alla causa principale, a norma del can. 1267 *CCEO*.

Da segnalare che mentre la pensione definitiva ordinaria è una *causa iurium* annessa alla causa principale e, in quanto tale, ammette appello²⁸, la pensione provvisoria di sua natura è una causa incidentale e deve essere definita come tale e in conseguenza non ammette appello presso gradi superiori di giudizio.

La decisione della causa incidentale è temporanea e non passa in giudicato, finché non è stata emessa la sentenza definitiva della causa principale, e per questo che il can. 1271 *CCEO* stabilisce che il giudice può sempre intervenire per revocare o modificare il suo decreto interlocutorio, con il quale ha definito la causa incidentale: «*Antequam finitur causa principalis, iudex vel tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam iusta de causa revocare aut reformare sive ad instantiam partis sive ex officio auditis partibus*». Forse in questo stesso canone che deve trovarsi la soluzione della problematica del processo delle cause incidentali di pensione alimentare provvisorie. Vale a dire, finché non è stata definita la causa matrimoniale principale, il giudice rimane competente sulla questione della pensione alimentare, che ha trattato in via incidentale *expeditissima*. L'autore del decreto può revocarlo o cambiarlo riducendo il suo valore o aumentandolo ad istanza delle parti od ex officio, a secondo come si svolge il processo e cosa svela l'istruttoria in corso e le realtà concrete delle parti in causa, che vengono accertate durante il processo. Certo, i decreti interlocutori del giudice non devono per nulla manifestare pregiudizi da parte sua sulla causa principale.

Non solo le decisioni delle cause incidentali non sono soggetti d'appello, perché non hanno valore di sentenza definitiva (*CCEO*, can. 1310, n° 4), ma anche tutti gli altri decreti giudiziari ed ordinatori, che sono *expeditissime* decisi, sono anche loro inappellabili (*CCEO*, can. 1310, n° 5). Si può, invece, ricorrere al collegio dei giudici contro questi decreti decisi dal Ponente da solo. In questo caso non si tratta di vero appello, ma di un semplice ricorso che, nello stesso tempo, fa le veci dell'appello.

§5.1. I motivi della confusione processuale e le eventuali soluzioni

I problemi processuali sorti nei Tribunali delle Chiese orientali in Libano provengono, come abbiamo detto sopra, dalla confusione fra la pensione alimentare ordinaria e quella provvisoria e fra le loro rispettive nature e procedure. I Tribunali cattolici in Libano, costretti a conformarsi alla procedura

togliere il divieto di viaggiare viene imposta per garantire un'eventuale pensione alimentare a favore dell'altra parte.

²⁸ La pensione alimentare ordinaria può essere inserita nel dubbio della causa principale di separazione ed essere definita con essa come può essere anche chiesta a parte in seguito ad una sentenza di separazione, come le cause di danni per il scioglimento del matrimonio o la sua dichiarazione di nullità a norma degli articoli 179-182 della *LSP* in Libano.

civile, secondo la quale saranno poi eseguite le loro sentenze e i loro decreti, si trovano obbligati ad applicare il processo sommario alle cause incidentali di pensione, però, invece di definirle con sentenza interlocutoria, le definiscono con un decreto. Le parti appellano il decreto di pensione provvisoria e i tribunali d'appello, contrariamente al diritto canonico ammettono l'appello e lo definiscono, mentre la causa principale è ancora pendente in primo grado. Può anche succedere il contrario, e cioè che, mentre la causa principale è pendente nel tribunale di appello, la pensione alimentare verrà di nuovo trattata in primo grado²⁹ presso il Tribunale di prima istanza, cosa che costituisce un'anomalia processuale inaccettabile e provoca problemi di esecuzione e incidenti processuali molteplici e diversi.

La soluzione appare molto semplice e risiede nell'attenersi all'applicazione delle normative della procedura della definizione delle cause incidentali di pensione alimentare. La procedura finora seguita per le cause di pensione nei tribunali cattolici in Libano è la procedura delle cause annesse e non quella delle cause incidentali. Trattare la pensione alimentare come causa incidentale consente di risparmiare ai tribunali tutte le difficoltà procedurali di cui sono "vittima" ora, con conseguente beneficio per l'economia processuale.

La pensione provvisoria o urgente deve attenersi alle regole della causa incidentale (cfr. *CCEO*, cann. 1267-1271), per quanto riguarda la forma della domanda, il momento della sua presentazione, il suo trattamento e la sua definizione modo *expeditissime* (*CCEO*, can. 1163). Trattata in questo modo, non ci sarà necessità di appellarla ai tribunali d'appello, giacché, a norma del can. 1271 *CCEO*, il giudice, trattante la causa principale, per giusta causa, e prima del pronunciamento definitivo sulla causa principale, può sempre revocare o riformare i suoi decreti interlocutori, sia ad istanza delle parti sia d'ufficio. Può capitare che nella valutazione dei diritti e del valore della pensione urgente, il giudice cadde in errore d'estimazione, ovvero, può succedere che, dopo il decreto urgente di pensione, potrebbero mutare le situazioni economiche delle parti o potrebbe apparire un documento nuovo utile che potrebbe alterare il valore della somma già decisa. In questi casi, le parti stesse possono ricorrere allo stesso giudice o il giudice stesso *ex officio* può revocare o riformare il suo decreto, anche se è stato dato prima in modo *expeditissime*, perché il suo intervento successivo non è una decisione d'appello, poiché agisce sempre con la propria competenza su tutti i suoi decreti interlocutori da lui emessi durante il processo, a norma del can. 1271 *CCEO*.

²⁹ La prassi dei tribunali orientali cattolici in Libano considera il cambiamento nelle situazioni finanziarie delle parti o qualsiasi altro evento nuovo come una giusta causa per reintrodurre la causa della pensione alimentare presso il tribunale di primo grado, considerandola come una nuova causa. Accettata la causa, il tribunale di primo grado si trova spesso costretto a cambiare la somma della pensione, che nello stesso tempo è indirettamente una modifica della decisione del tribunale d'appello.

§6. Alcuni suggerimenti procedurali pratici, per evitare le problematiche nella definizione delle cause di pensione alimentare provvisorie

(i) *L'istanza e il tempo della sua presentazione.* L'istanza della pensione alimentare provvisoria non deve essere presentata nel libello introduttorio della causa matrimoniale principale, a meno che non si tratti di una pensione ordinaria definitiva in caso di separazione fra i coniugi³⁰. Si può comunque inserire una clausola nel libello principale relativa alla pensione provvisoria, esplicitando però, che è una istanza incidentale provvisoria, chiedendo esplicitamente di trattarla come tale³¹. Nell'istanza, presentata a parte dopo l'inizio del processo, il richiedente deve menzionare due cose essenziali: la pertinenza della richiesta alla causa principale (CCEO, cann. 1267-1268) e il carattere incidentale, urgente e provvisorio durante il processo dell'oggetto dell'istanza.

Dato che, la pensione provvisoria è prevista per il tempo del processo, deve essere proposta al giudice che detiene il processo e tratta la causa principale. Questo significa che l'incidente della pensione deve essere introdotto solo quando «*causa fit propria illius iudicis aut tribunalis ceteroquin competentis, coram quo actio instituta est*» (CCEO, can. 1194, n° 2), e in pratica, dopo la citazione delle parti, quando la causa cessa d'essere integra. Non sarebbe errato o fuor di luogo introdurre la pensione provvisoria dopo la sessione della concordanza del dubbio, com'è tuttora la prassi attuale nei Tribunali ecclesiastici cattolici in Libano, proprio perché la sessione del dubbio serve spesso a risolvere alla buona anche le questioni provvisorie di pensione e di custodia dei figli³².

(ii) *Il rigetto dell'istanza.* Presentata l'istanza della pensione come incidente al giudice che tratta la causa principale, questo giudice deve, prima di tutto, studiare la natura dell'istanza, la sua fondatezza e la sua pertinenza alla causa principale e decidere *expeditissime* e con decreto di ammetterla o di rigettarla *in limine* (can. 1269 CCEO). Il giudice, prima di prendere la sua

³⁰ Il can. 1185 CCEO infatti prescrive che il libello deve proporre l'oggetto della controversia. Dunque la pensione alimentare ordinaria è anche l'oggetto ordinario di una controversia annessa alla causa principale, a differenza della pensione provvisoria che è incidentale e dipendente del processo.

³¹ Anche se il can. 1267 CCEO considera l'istanza incidentale quella che viene presentata dopo l'inizio del processo, però lo stesso canone prevede anche la possibilità di farne allusione nello stesso libello della lite «*quae, etsi libello litis introductorio non continetur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet*».

³² È ormai prassi fissa e continua di usare le sessioni della concordanza del dubbio per ritentare la riconciliazione delle parti, prima d'iniziare il processo e per risolvere le questioni pratiche e provvisorie, sede stante, senza dover ricorrere ad istanze e decreti giudiziari. Da notare che spesso si riesce ad arrivare anche ad un accordo fra le parti che viene poi sancito dal giudice stesso nel verbale della sessione e sottoscritto da tutti i presenti. Solo in seguito, quando uno delle parti non onera gli impegni da lui assunti nella sessione del dubbio, l'altra parte ricorre al giudice che tratta la causa principale matrimoniale per reintrodurre gli impegni non adempiti per via di cause incidentali. Spesso nelle sessioni del dubbio si riesce addirittura alla conciliazione che viene poi verbalizzata con le condizioni posti da ambedue le parti per la ripresa della vita comune.

decisione, deve sentire le parti e il Promotore di giustizia e il Difensore del Vincolo se c'è (cfr. can. 1098 *CCEO*). Visto che il vigente Codice per le Chiese Orientali Cattoliche non prevede il modo con il quale vengono sentiti gli interessati, e vista la celerità con la quale la questione deve essere decisa, il giudice può convocare le parti e sentire il loro parere sede stante, in udienza sommaria orale, oppure può notificare l'istanza agli interessati, dandoli dei termini molto brevi e perentori³³. Ottenute le risposte, ovvero, sentiti gli interessati, il giudice decida di ammettere o di rigettare l'istanza.

Tale rigetto *in limine* dell'istanza è già una decisione *expeditissime* del giudice ed ha valore di sentenza definitiva, perché impedisce il giudizio, a norma del can. 1301 *CCEO*, e in quanto tale di per sé dovrebbe essere oggetto d'appello, a norma del can. 1310, n° 4 *CCEO*, però non lo è essendo deciso *expeditissime* e il n° 5 dello stesso canone esclude dall'appello tali decreti³⁴.

Il rigetto dell'istanza della causa incidentale non è completamente assimilabile al rigetto del libello introduttorio (*CCEO*, can. 1188), tranne nel caso delle istanze per la pensione alimentare che, a norma del can. 1163§2 *CCEO*, ammette un ricorso gerarchico all'autorità superiore³⁵, a cui il tribunale è immediatamente soggetto, o anche preferibilmente al giudice di appello, o anche allo stesso giudice nonché all'insieme del Collegio, contro la decisione del solo ponente³⁶. Ciascuno di questi ricorsi ha la sua ragione d'essere, ma in tutti quanti si tratta di ricorsi gerarchici e non di appello giudiziario. La possibilità di ricorrere allo stesso giudice o al Collegio giudicante della causa trova la sua ragione nel fatto che il giudice mantiene la sua giurisdizione sul proprio decreto dato *expeditissime*, durante tutto il tempo della pendenza della causa davanti a sé, e lo può revocare, emendare o riformare, sia ad istanza delle parti sia ex officio (*CCEO*, can. 1271). È lasciato a discrezione di chi è legittimato al ricorso di scegliere tra l'autorità superiore o il tribunale d'appello, a meno che, l'autorità superiore del tribunale non sia lo stesso autore del decreto, come quando capita che il Moderatore del tribunale o il Gerarca del luogo svolge anche l'ufficio di giudice nel tribunale. In tale ultimo caso, il ricorso deve essere necessariamente fatto al tribunale d'appello.

³³ Si possono qui applicare i termini adoperati nel processo contenzioso sommario (*CCEO*, cann. 1343-1356).

³⁴ Ci sarebbe una possibilità d'appello, ma insieme all'appello della sentenza definitiva.

³⁵ Nell'attuale codice si parla di *auctoritas cui Tribunal immediate subiectum est*, mentre nello schema del 1982 si parlava di "*patet recursus ad Hierarcham cui Tribunal subiicitur*"; cfr. *Nuntia*, 14 (1982), 43. Il ricorso all'autorità superiore o al Gerarca sta per indicare la natura amministrativa del ricorso in caso del silenzio del giudice o del rigetto dell'ammissione dell'istanza di pensione alimentare.

³⁶ Tra i motivi della differenza fra il libello introduttorio e l'istanza della causa incidentale è che questa ultima è di assoluta competenza del tribunale che ha già messo mano sulla causa principale, senza la quale non ci sarebbe un'incidentale. Della possibilità di fare un ricorso e non un appello giudiziario contro il decreto del rigetto della causa incidentale, ne tratta anche in modo esplicito l'Istruzione «*Dignitas Connubii*» all'art. 221.

Il giudice deve sempre motivare il rigetto dell'istanza. Si può rigettare una causa incidentale *in limine* solo se non ha fondamento o non ha un nesso con la causa principale (CCEO, can. 1269§1), mentre nel caso specifico della pensione alimentare è superfluo valutare questi due condizioni, perché il nesso c'è sempre e il fondamento è quasi imposto dall'attuale Legge sugli *Statuti Personali*, che, nelle cause matrimoniali, impone sempre e in modo quasi automatico la pensione alimentare urgente: «Cette pension est également due à l'épouse, sans caution, et sans qu'elle soit tenue de la restituer, pendant la durée de la procédure de séparation ou de l'annulation du mariage, jusqu'à ce qu'un jugement définitif constate la culpabilité de la femme ou la nullité du mariage» (LSP, art. 153§2)³⁷.

Il giudice può anche rigettare l'istanza, come rigetta un libello introduttorio, a causa dei vizi che possono essere emendati (CCEO, can. 1188§3). In questi casi, il richiedente può sempre riproporre l'istanza emendata durante tutto il processo.

(iii) L'ammissione dell'istanza. Se, invece, il giudice decide l'ammissione dell'istanza della pensione come causa incidentale, egli, con un decreto ordinatorio, deve precisare il modo e il tempo della decisione della causa in questione (CCEO, can. 1269). A parte la massima celerità prescritta, le norme non determinano altre modalità né il tempo della definizione della causa incidentale, e ciò rimane a discrezione del giudice e alla sua prudenza e buon senso. Egli, però, nella sua decisione, deve tenere conto del lato cautelativo, del pericolo e dell'urgenza del *petitum*. La pensione alimentare è l'unica tra le cause incidentali che il Codice stesso stabilisce il tempo della sua decisione prima della sentenza definitiva, e il modo *expeditissime* che non deve andare oltre i dieci giorni (CCEO, can. 1163), perché si tratta in essa di provvisione per il sostentamento di una persona.

Nelle cause incidentali, la scelta del modo e del tempo della definizione della questione dipende della natura e del contenuto della causa stessa. Se la decisione della causa richiede una specifica istruttoria, o se la sua esecuzione richiede una forma di sentenza interlocutoria e non di un semplice decreto, il giudice deve decidere che la causa verrà definita con la sentenza, e allora si fa un processo sommario breve, a norma dei cann. 1270 e 1343-1356 CCEO.

Il processo sommario contiene tutti gli elementi del processo ordinario come la determinazione del dubbio, presentazione delle prove e delle difese con

³⁷ Alcune Chiese orientali cattoliche in Libano hanno modificato questo articolo per evitare delle ingiustizie soprattutto quando non risulta che la donna ha bisogno di pensione urgente. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Maronita, nella sua sessione ordinaria del 1965, ha modificato l'art.153§2 del LSP con il seguente testo del decreto sinodale del 6 nov. 1965: «Ma questa pensione non verrà imposta, come urgente e durante il processo prima della decisione definitiva della causa, che solo quando la sposa è povera, salvo le prescrizione del can. 219 de SN per le Chiese orientali». Ugualmente il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Melkita, nella sua sessione ordinaria del 21-26 agosto 1972 a Ain Traz ha stabilito la seguente deroga: «Ma questa pensione urgente, durante il processo per la sposa, non sarà imposta che solo in quanto lo esigono le necessità di mantenimento di ella», cfr. *Al-Massarrat*, 578 (1972), 676.

dibattimento orale. Tutto si fa in modo breve con dei termini meno lunghi, e la sentenza si dà subito alla conclusione del processo, quando verrà letta alle parti in causa la parte dispositiva. In seguito, la sentenza dovrà essere estesa con le motivazioni (CCEO, can. 1354§3), senza le quali essa potrà essere viziata di nullità sanabile (CCEO, can. 1304§1, n° 2).

Mentre la definizione della causa incidentale con decreto interlocutorio (CCEO, can. 1300), non richiede tutta questa formalità del processo sommario, ma è sufficiente dare spazio alle parti di far valere i loro diritti e produrre le loro prove e motivazioni con il diritto alla replica, per evitare la negazione del diritto alla difesa, che potrebbe costituire un vizio insanabile del decreto (CCEO, can. 1303§1, n° 7). Questo decreto interlocutorio del giudice è di natura diversa dei decreti ordinatori del giudice durante il processo.

Giunti alla definizione finale della causa principale, e se risulta necessario, il giudice può nella sentenza definitiva confermare o riformare la sua decisione interlocutoria circa la pensione, essendo tra gli obblighi che sorgono fra le parti dal giudizio, a norma del can. 1294, n° 2 del CCEO.

Nel caso della pensione alimentare provvisoria ed urgente, il giudice non gode delle stesse scelte che ha per le altre cause incidentali. Egli, infatti, non può rimandare la definizione della causa alla sentenza definitiva, ma deve trattarla speditamente con decreto da eseguirsi immediatamente, adottando idonei garanzie se è necessario (cfr. CCEO, can. 1163)³⁸, e tutto questo perché si tratta del sostentamento di una persona.

La pensione alimentare, durante il processo – non essendo soggetta all'appello³⁹, e trattandosi nello stesso tempo di causa incidentale – rimane oggetto di modifiche, di revoche, di aumenti o di diminuzioni della sua somma, ma sempre da parte del solo giudice che tratta la causa principale, e finché la causa principale non è finita ancora, egli rimane l'unico giudice competente sulle cause incidentali sorte nel suo processo (cfr. CCEO, can. 1271). Per cui, chi si sente gravato dal decreto di pensione o dal cambiamento in seguito del valore della moneta, o delle situazioni economiche delle parti, può sempre

³⁸ L'esecuzione immediata significa che non c'è bisogno di un ulteriore decreto esecutivo, ma l'esecuzione si fa direttamente sulla copia ordinale del decreto stesso, e che il ricorso contro di esso non sospende questa sua esecuzione. La Legge sugli *Statuti Personali* prescrive anche l'esecuzione immediata per la pensione alimentare: «Il est possible d'accorder l'exécution provisoire des jugements condamnant à une pension alimentaire, nonobstant opposition ou appel» (LSP, art. 149); cfr. SN, cann. 194-195.

³⁹ La pensione alimentare non è oggetto di appello, come ha ribadito il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, il 12 feb. 1994: «Si tratta della "petitio ad obtinendam provisionem ad hominis sustentationem", la quale va decisa expeditissime (CCEO 1163, §2) con decreto "ut interim necessaria alimenta praestentur, sine praeiudicio iuris per sententiam definiendi (ib. §1). Ogni appello contro tale decreto è escluso in virtù del CCEO 1310 n.5: "Non est locus appellationi (...) a sententia vel decreto, de qua ius cavet rem expeditissime esse definiendam» (Cfr. Decis. coram SABLE, d. 19 ian 1996, B. Bis, 4/96; Decis. coram ALWAN, d. 15 ian. 2002, B. Bis. 3/02).

ricorrere allo stesso giudice che tratta la causa principale, chiedendo queste modifiche o revoche.

Finita la causa principale in un grado di giudizio e trasferita al Tribunale superiore per legittimo appello, passa insieme ad essa la competenza sulla materia incidentale al giudice di appello, che tratta la causa principale in appello.

«Pensionem alimentariam provisoriam in processu decernere est tantum Tribunalis agentis pricipalem causam ac illa ab eodem pendet. Nam, si causa incidens interponatur in gradu appellationis, iudices appellationis competentes sunt definiendi, mutandi et revocandi pensionem alimentariam urgentem ac provisoriam, si casus ferat. Exinde, si causa principalis pendet apud Apostolicum Tribunal Rotæ Romanæ, Iudices Rotaes exclusive sunt competentes pro pensione alimentaria, sed minime Tribunal primi gradus, etsi agatur de mutatione condicionis oeconomicae partium vel rerum aut circumstantiarum. Tribunal primi gradus, hoc in casu, absolute incompetens est, ratione gradus (Cfr. can. 1303, n°1)»⁴⁰.

Questa continua competenza del giudice sulla pensione alimentare durante il processo e questo modo di trattare la pensione provvisoria è anche in uso nei tribunali civili nei paesi ove la competenza sugli effetti civili del matrimonio è di competenza del foro civili. In Italia ad esempio, finché la causa principale non è finita, il giudice continua ad intervenire sulla pensione provvisoria, ogniqualvolta gli sembra necessario intervenire per cambiarla o revocarla ad istanza delle parti⁴¹. Questo modo di procedere, da una parte permette l'assicurazione della pensione in modo equo e veloce e, d'altra parte, consente al giudice di riconsiderare con calma, durante il processo, la sua decisione per renderla più sempre più giusta e più adeguata al caso. Un ulteriore vantaggio di questa procedura sta nel fatto che tutto si effettua senza ostacolare l'iter della causa principale, diversamente da quanto accade attualmente nei Tribunali ecclesiastici del Libano, dove ogni intervento per la pensione provvisoria blocca il processo principale e prolunga i tempi del giudizio.

⁴⁰ Decis. Inter-Eaparchialis Maronitarum, coram ALWAN, d. 15 ian. 2002, n. 10, B. Bis. 3/02.

⁴¹ Secondo il vigente codice di procedura civile della Repubblica Italiana [= c.p.c.], la modificabilità dei provvedimenti non può essere richiesta prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione, oppure quando la sentenza risulti ancora impugnabile. Mentre la modificazione del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con l'introduzione di un ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 710 c.p.c., il provvedimento adottato sarà un decreto avente la natura di sentenza che dovrà essere debitamente motivato dal giudice. Tale provvedimento potrà pertanto essere impugnato nelle forme previste. La legge prevede l'adozione di un procedimento in camera di consiglio. La nuova procedura è applicabile anche ai verbali di separazione omologati dal Tribunale competente, quindi anche in caso di separazione consensuale dei coniugi. «Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento» (art. 710 c.p.c.).

Con l'emissione della sentenza definitiva, cessa la competenza del giudice sulla causa principale e contemporaneamente sulla pensione alimentare provvisoria. L'esito della pensione alimentare dipende anche dal risultato della causa principale. Se viene decisa la nullità del matrimonio, il giudice stesso nella sentenza deve ordinare la cessazione della pensione alimentare, a meno che non venga appellata al Tribunale superiore. In questo caso, la pensione provvisoria continua, anche in appello e diventa *ipso iure* di competenza del giudice di appello, che può toglierla o cambiarla per motivi giusti e legittimi ad istanza di una delle parti o *ex officio*, fino alla sentenza definitiva (CCEO, can. 1271).

Se invece viene decisa la separazione, il giudice, nella sua sentenza definitiva, deve ugualmente decidere della sorte della pensione provvisoria da lui decisa in via incidentale ed urgente durante il processo. Se risulta che la separazione è per colpa della parte che godeva della pensione provvisoria, il giudice deve ordinare la sua cessazione, altrimenti e nel caso contrario, e cioè se risulta che è innocente, il Giudice deve aumentare la somma della pensione provvisoria e renderla pensione ordinaria definitiva. E come nel caso della nullità del matrimonio, se la sentenza verrà appellata al tribunale di appello, verrà eseguita la pensione provvisoria come è stata decisa nella sentenza definitiva fino a decisione contraria da parte del giudice di appello al quale passa la giurisdizione.

§7. La competenza sulla modificazione della pensione definitiva

Resta la questione della competenza sulle pensioni ordinarie definitive, dopo la sentenza finale e il passaggio della causa ad *rem iudicatam*⁴². Dato che la pensione alimentare è quantificata in un tempo determinato e secondo le condizioni economiche delle persone, al momento dell'emissione della sentenza definitiva, e che questi due elementi di valutazione sono soggetti di cambiamenti, che possono essere radicali, si pone la questione della modifica necessaria di questa pensione e dell'autorità competente legittimata a farlo. Può succedere che dopo, la sentenza definitiva che contiene una pensione ordinaria, sia stato mutato il valore d'acquisto della moneta o che sia capitato un evento grave, che abbia alterato le posizioni economiche di una o di ambedue delle parti in causa, ed è necessario intervenire per modificare il valore della pensione.

Dal momento che in questi casi la controversia non è più in giudizio, per il fatto dell'emissione della decisione definitiva e del suo passaggio *in rem iudicatam*, e quindi si tratta, caso mai, di una nuova controversia non circa il diritto alla pensione, ma sul suo valore. Perciò, per alcuni, questa situazione necessita il ricorso al tribunale di primo grado come se fosse trattandosi di una

⁴² Si tratta qui delle sentenze definitive che stabiliscono una separazione fra le parti con clausola di pensione alimentare definitiva. Anche se la separazione non passa in giudicato, a norma del can. 1324 CCEO, però la pensione alimentare annessa, essendo *causa iurium*, dovrebbe passare in giudicato e in caso di riammissione della causa principale ad una Nuova Causa Proposizione, a norma del can. 1325 CCEO, la pensione viene anche riconsiderata essendo dipendente dall'esito della causa principale.

nuova controversia a sé, che non ha niente a che fare con i precedenti giudizi, tranne il diritto alla pensione acquisito tramite la sentenza definitiva. Per altri invece, non si può ricorrere al Tribunale di primo grado per modificare una pensione già decisa nel Tribunale d'appello, che è un Tribunale superiore in grado. Per altri ancora, l'unico che può essere competente della necessaria modifica è lo stesso giudice d'appello, che ha emesso la sentenza definitiva. Ma quest'ultima tesi non può conciliarsi con quella che ritiene la cessazione della giurisdizione del giudice d'appello dal momento dell'emissione della sua sentenza definitiva. E d'altra parte, la competenza del giudice d'appello e la sua natura sono limitate in modo molto esiguo, perché in «*gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa*» (CCEO, can. 1320) e quindi il giudice non può decidere sul cambiamento del valore della pensione, se la questione non gli viene portata davanti a lui in modo d'appello da un tribunale di grado inferiore. Il Tribunale d'appello non può nemmeno giudicare in primo grado di giudizio, a meno che non gli viene concessa questa potestà dalla legge stessa, sotto il pericolo di nullità insanabile per incompetenza assoluta (cfr. CCEO, cann.: 1303§1, n° 1 e can. 1072). Il giudice d'appello non può neanche tornare a modificare la propria sentenza, che è già passata in giudicato, tranne che in casi d'emendamenti materiali di cui al can. 1299 CCEO.

Il cambiamento essenziale nelle situazioni economiche delle parti o il mutamento dei valori della moneta e quindi, la necessità del cambiamento della pensione in aumento o in diminuzione deve essere considerato come una nuova controversia da proporre al Tribunale di primo grado, essendo una nuova causa. Non si tratta qui del diritto alla pensione, che è stato già definito in due sentenze passate in giudicato, ma della quantificazione di questa pensione da imporre. Quindi il Tribunale di primo grado deve trattare la causa in quanto causa o controversia nuova e non come un appello o modifica della sentenza del Tribunale d'appello. Da tenere presente però, che si tratta qui della pensione ordinaria già passata in giudicato e non della pensione provvisoria ed urgente durante il processo, cui competenza e rimane sempre del giudice, davanti al quale la causa principale è pendente, e ciò fino all'emissione della sentenza definitiva.

Abbiamo detto sopra che la pensione alimentare, come tutti gli effetti civili del matrimonio, è di competenza amministrativa del Gerarca del luogo (cfr. CCEO, can. 1378), prima di essere di competenza giudiziaria dei Tribunali ecclesiastici e, che il vescovo ovvero il gerarca eparchiale è il primo giudice nella sua eparchia⁴³. Avendo la competenza sugli effetti civili del matrimonio, il gerarca del luogo può definire queste cause in via estragiudiziale, come anche, e a suo giudizio, li può deferire al proprio tribunale ecclesiastico, per essere tratti per via giudiziaria⁴⁴. Il cambiamento del valore della pensione, dopo una

⁴³ Cfr. CCEO, cann. 191 e 1066§1.

⁴⁴ Negli statuti dei tribunali inter-eparchiali di tutte le Chiese orientali *sui iuris* in Libano, è richiesta sempre l'autorizzazione del gerarca del luogo per l'ammissione della causa nel tribunale inter-eparchiale.

decisione passata in giudicato, torna ad essere come una nuova causa ed è sempre il gerarca del luogo che può decidere come trattarla nello stesso modo con cui aveva già deciso in precedenza nella stessa causa già definita.

Per evitare il continuo ricorso successivo per la modificazione del valore della pensione, a causa del mutamento dei prezzi e del valore della valuta, suggerirei quanto segue:

Sarebbe utile e pratico che i giudici stessi e, soprattutto quelli dei Tribunali d'appello che emettono la decisione definitiva finale, d'inserire nelle loro sentenze delle clausole che adottino ed attivino in anticipo i criteri dell'aumento o dell'inflazione che gli ordinamenti civili stabiliscono in ogni paese in base alle statistiche ufficiali per il calcolo dei prezzi o dei salari o per l'adeguamento dei prezzi al corso della valuta. In questo modo, sia l'aumento che l'inflazione vengono automaticamente eseguiti nei tribunali d'esecuzione in forza della sentenza stessa, che li prevede già in anticipo, seguendo la regola stabilita nell'ordinamento civile, e senza aver bisogno di ricorrere ad un tribunale o ad un processo ed una nuova decisione ogni volta. D'altronde è questo il metodo seguito anche nei tribunali civili dei paesi che conservano la competenza su queste materie strettamente connesse alle cause matrimoniali.

HANNA G. ALWAN